

4.12.2013

A7-0385/58

Emendamento 58
Marian-Jean Marinescu
a nome del gruppo PPE

Relazione
Béla Kovács

A7-0385/2013

Regime per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi
COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE)

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 ter riguardo ai criteri comuni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) bis.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 46.

4.12.2013

A7-0385/59

Emendamento 59
Marian-Jean Marinescu
a nome del gruppo PPE

Relazione
Béla Kovács

A7-0385/2013

Regime per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi
COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE)

Proposta di regolamento
Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 ter

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
- 2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 9 ter è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.*
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 9 ter può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*
- 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*
- 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 ter entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine*

AM\1012328IT.doc

PE519.426v01-00

di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

4.12.2013

A7-0385/60

Emendamento 60
Marian-Jean Marinescu
a nome del gruppo PPE

Relazione
Béla Kovács

A7-0385/2013

Regime per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi
COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE)

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Al fine di tenere conto dei possibili rischi connessi alle norme di sicurezza in materia di protezione dell'ambiente e di protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla fissazione di criteri comuni cui i vettori di materiali radioattivi devono conformarsi per poter ottenere un certificato di registrazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en